



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Commissione Diritti Umani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
di NAPOLI FEDERICO II



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"
Dipartimento di Scienze umane e sociali

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

"TUTELA DEI DIRITTI UMANI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE"



Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Cambiamento climatico e diritti umani

15 settembre 2021

Michele Carducci

Università del Salento

Cedeuam

www.cedeuam.it

michele.carducci@unisalento.it



Contenuti dell'esposizione: chiavi di lettura su

- lo spartiacque 2018-2020 come «cambio di scenario» per il diritto climatico;
- le conseguenze nel quadro internazionale su cambiamenti climatici e diritti umani;
- ... e nel quadro europeo di riferimento;
- il dibattito internazionale sul diritto umano al clima stabile e sicuro e le sue specificità rispetto al c.d. «diritto all'ambiente»;
- spunti di giurisprudenza comparata;
- spunti di prospettiva italiana alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'art. 9 Cost.

Premessa: 4 possibilità di inquadramento

Il tema può essere affrontato (ed è effettivamente affrontato) in **4 diverse prospettive**, non necessariamente contrapposte o escludenti, presenti sia in dottrina che giurisprudenza

<u>Teoria generale dei diritti umani</u>	<u>Diritto internazionale</u>	<u>Diritto delle organizzazioni internazionali</u>	<u>Diritto internazionale comparato</u>
<p>Se il cambiamento climatico determini l'insorgenza di nuovi diritti umani, in termini di «fondazione» o di «fondamento»</p> <p>↓</p> <p>Enfasi sulla fattualità del cambiamento climatico</p> <p>↓</p> <p>Ricorso alla sineddoche «biofisica» [la biofisica terrestre come fonte-fatto dei contenuti dei diritti] (es. c.d. «giustizia climatica»)</p>	<p>Se il diritto internazionale dei diritti umani consenta di giustificare il ricorso a essi come pretesa di mitigazione</p> <p>↓</p> <p>Enfasi sul diritto positivo internazionale</p> <p>↓</p> <p>Ricorso alla sineddoche «ermeneutica» [l'universalità dei diritti come fonte-atto dei contenuti dei diritti] (es. CIDH OC n.23/17 e «caso Duarte» CEDU)</p>	<p>Se le qualificazioni di ONU, UNDP, IPCC, IPBES, UE ecc. incidano nella definizione dei diritti umani rispetto alle acquisizioni della scienza</p> <p>↓</p> <p>Enfasi sulla fattualità scientifica</p> <p>↓</p> <p>Ricorso alla termodinamica e alla biofisica [la biofisica terrestre come fonte-fatto dei contenuti dei diritti] (es. Ação Civil Pública 4ª Reg. Paraná-19.8.21)</p>	<p>Se il sistema delle fonti degli Stati, che inglobano il diritto internazionale climatico, consenta di qualificare il cambiamento climatico come «illecito» (Tort, incostituzionalità ..)</p> <p>↓</p> <p>Enfasi sul diritto positivo domestico</p> <p>↓</p> <p>Ricorso a diritto e giurisprudenza domestici su fatto illecito e scienza, per inquadrare i fatti climatici [diritto e giurisprudenza statali come fonti-atto di qualificazione dei fatti] (es. «Urgenda», BVerfGE, «Giudizio Universale»)</p>

Profili generali di diritto e giurisprudenza comparata

La «svolta» del 2018-2020

[Special Report IPCC Global Warming 1,5° e Dichiarazioni scientifiche di emergenza climatica]

Cambio di «scenario» dell'agire giuridico e del suo fondamento normativo (in quanto il diritto climatico non è un diritto «di impatti» - come il diritto ambientale – ma «di scenari» elaborati dalla scienza)

➡ dall'azione per realizzare la «*stabilizzazione*»
del sistema climatico (art. 2 UNFCCC)

➡ all'azione per scongiurare la «*destabilizzazione irreversibile*»
del sistema climatico (art. 3 UNFCCC)



Conseguenze su:

- i contenuti dei «contenziosi climatici»
- la qualificazione delle situazioni soggettive
 - il ruolo della scienza nel processo

Cambiamento climatico e diritti umani come

Questione delle conseguenze giuridiche del cambiamento climatico sui diritti
(prospettiva pre-2018)



Contenzioso di «attribuzione» di danni e utilizzo della «scienza di attribuzione» della causalità sui danni (logica dell'evento)



Giudizio di «conformità» a parametri normativi («caso fortuito»)



Richieste risarcitorie per equivalente o in forma specifica *secondo* parametri normativi (Protocollo di Kyoto e decisioni conseguenti)



Invocazione di diritti umani «codificati» a livello internazionale (es art. 2 e 8 CEDU o 26 CADH).



Il giudice come «regolatore del rischio» (giudice bilancia) nella logica «chi inquina paga»

Questione dell'incidenza della dinamica del «tempo rimasto» e della «irreversibilità» della «destabilizzazione» del sistema climatico sulle prestazioni di poteri pubblici/privati
(prospettiva post-2018)



Contenzioso di «prevenzione» dei danni e utilizzo della «scienza di rilevazione» dell'urgenza (logica della situazione di pericolo)



Giudizio di «adeguatezza» a parametri scientifici del tempo (c.d. «riserva di scienza»)



Richieste risarcitorie in forma specifica (condanna al *facere*) rispetto ai «target» dell'Accordo di Parigi e all'*Equity*



Invocazione del diritto umano al clima stabile e sicuro



Il giudice come «accertatore» (giudice verità) nella logica «correzione alla fonte»

Prospettiva pre-2018



Fonte: Conectas Direitos Humanos, *Guia de Litigância Climática*, São Paulo, 2019

Preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015 e 17 SDGs ONU 2030

Obbligo di «rispettare» plurimi diritti nelle azioni climatiche

- Parigi richiede che gli Stati *«rispettino, promuovano e tengano conto dei loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e dei popoli in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale».*
- Il 13° SDG coniuga la lotta al cambiamento climatico con il «rispetto» dei diritti umani per la stabilizzazione eco-sociale al 2030.

Logica del «rispetto» dei plurimi diritti

Logica ribadita anche da

- le Istituzioni nazionali a tutela dei diritti umani (di cui l'Italia è sprovvista) > *Report Climate Change and Human Rights. The Contributions of National Human Rights Institutions* del dicembre 2020.
- *Geneva Pledge for Human Rights in Climate Action* del febbraio 2015, adottato all'interno del *Human Rights & Climate Change Working Group*: «Noi sottoscritti osserviamo che gli impatti correlati ai cambiamenti climatici hanno una serie di implicazioni, sia dirette che indirette, per il godimento effettivo dei diritti umani».

Logica del «rispetto» = logica dell'«impatto»

Impatti climatici

> Impatti umani

> Diritti compromessi

Di qui:

- a) enfaticizzazione del «danno emergente» come «impatto specifico» di compromissione di un altrettanto specifico diritto;
- b) enfaticizzazione del «diritto alla vita» e del c.d. «diritto all'ambiente» (cosiddetto, in ragione delle sue plurime declinazioni dei diversi sistemi costituzionali);
- c) enfaticizzazione della situazione «al presente» (l'evento-conseguenza).

Caratteri differenziali delle più recenti dichiarazioni internazionali su diritti umani e cambiamento climatico

Quattro documenti tra 2019-2021:

- il *Joint Statement on Human Rights and Climate Change*, del 2019,
- le *Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change* dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, del 2021,
- il *Making Peace with Nature* dell'UNEP, del 18 febbraio 2021,
- il *Joint statement of United Nations Entities on the Right to Healthy Environment*, firmato l'8 marzo 2021 da 15 Organizzazioni dell'ONU.



Dalla logica dell'«impatto» alla constatazione della «triplice crisi»

Cambiamento climatico +

inquinamento chimico e da fossili

+ perdita di biodiversità

nel concorso plurimo di condotte

integrano un unica, inseparabile minaccia già esistente, degenerativa, potenzialmente irreversibile, ubiqua e non settoriale o meramente locale. Si esce quindi dalla logica della «emergenza ambientale» e si entra in quella della «emergenza climatica» planetaria («climatica» perché riferito al «sistema climatico» e non al «clima»).

L'asse della «rilevanza giuridica» del cambiamento climatico si sposta dalla considerazione dei «luoghi» (di «impatto» dell'«evento-conseguenza») a quella dello «spazio-tempo» di eliminazione della minaccia (non di un luogo, ma della situazione ubiqua).

Si profila il «fatto illecito ubiquo» a responsabilità «plurima» (solidale).

Svolta nell'UNDP nel 2020

Riconoscimento della interconnessione dei rischi e della diseguaglianze nelle emissioni, attraverso

1. l'affermazione dell'indissolubile legame tra diritto alla vita e diritto alla sopravvivenza nello sviluppo umano (*Human Development and the Antropocene*).
2. L'introduzione dell' «indice di sviluppo umano corretto con le pressioni planetarie» (PHDI), che calcola le pressioni umane sul pianeta per far emergere le disuguaglianze intergenerazionali e intragenerazionali che le nostre azioni «sviluppo» provocano a livello planetario.
3. La rivendicazione dell'equità come parametro di qualsiasi azione.

Report congiunto IPCC-IPBES

Biodiversity and Climate Change: Scientific Outcome

L'efficacia dell'azione di contrasto al cambiamento climatico non dipende più dalle sole «emissioni» e dall'equazione «net zero» positivo=negativo, ma dipende dal rispetto dei «limiti planetari» degli equilibri biofisici (i 9 c.d. «*Planetary Boundaries*»), senza i quali l'equazione emissiva «net zero» fallisce (per ragioni di «*feedback loop*» nella «destabilizzazione» non di causalità per sovrapposizione negli «impatti»: c.d. «*Tipping Points*»). L'aumento della temperature entro 1,5°, e il tempo per abbattere le emissioni a tale scopo (2030-2040), assurgono a soglie di «non regressione».



Svolte nell'UNICEF e nell'OHRHR

Unicef (proiezione intergenerazionale della interconnessione dei rischi)

The impacts of climate change put almost every child at risk, 2021

https://www.unicef.org/stories/impacts-climate-change-put-almost-every-child-risk?fbclid=IwAR0P4vekdkqgxcXhso_9TuUow53GMJMfRQvn27S0WmYog6dfSbSDZyv0T2M

OHCHR (proiezione ecosistemica della interconnessione dei rischi)

Human rights must be at heart of UN plan to save planet

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27393&LangID=E&fbclid=IwAR3v2ABJiybIJ_e2WZinNOgoXvlo6MPKATnAYZoHu5LpEUEtAld9XjHCaHc

La «nuova preoccupazione comune» e i «nuovi benefici» dell'umanità

Le formule

- «*preoccupazione comune dell'umanità*» (che accompagna il tema dei problemi climatici sin dalle prime Dichiarazioni ONU -*Risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU AG 43/53, 44/207 e 45/212*- per poi trovare consacrazione nell'UNFCCC e nell'Accordo di Parigi)
- e «*benefici*» della presente e future generazioni, (originariamente scandita come obiettivo per la stabilizzazione del sistema climatico con gli artt. 2 e 3 UNFCCC)

assumono rilievo in termini


di aspettativa umana

di «*non regressione*»

(in pratica, la «preoccupazione» umana non è più quella di non ottenere «benefici», bensì quella di andare incontro, in tempi brevissimi, alla «regressione» irreversibile del pianeta Terra)

Carattere «temporale» della «non regresione»
(c.d. «*tragedia dell'orizzonte*»: urgenza+irreversibilità)

Agire secondo la c.d. «formula di Lenton et al.»

$$\mathbf{E} = \mathbf{R} \times \mathbf{U}$$


The diagram shows the equation $\mathbf{E} = \mathbf{R} \times \mathbf{U}$ in large bold letters. Below the letter \mathbf{R} , there is an arrow pointing to the expression $p \times D$. Below the letter \mathbf{U} , there is an arrow pointing to the expression τ/T .

Dalla «regolazione del rischio» al «rispetto dei tempi» come presupposto del «rispetto dei diritti»

Secondo la scienza, il «rispetto dei tempi» (2030-2040-2050), e quindi dei diritti, è conseguibile solo attraverso la triade contenutistica

Net zero + Net positive + Full Recovery

ovvero:

- *neutralizzando* le emissioni climalteranti (*Net zero*)
- *ripristinando* la biomassa sull'antropomassa (*Net positive*)
- *recuperando* la biodiversità (*Full Recovery*)

in modo che l'intero sistema climatico non sia destabilizzato.

Questo significa che soluzioni «parziali» non sono sufficienti: per es. una «compensazione ambientale» non soddisfa questo requisito; un «*net zero*» aziendale neppure ecc...

Pertanto, le sfere di tutela si amplificano enormemente

Diritto a non regredire

Con l'emergenza climatica è cambiato tutto ed è cambiato in peggio. Tutti gli esseri umani sono esposti passivamente e minacciosamente al poco tempo a disposizione per scongiurare la «destabilizzazione irreversibile» del sistema climatico (Gartin M. Larson K.L. Brewis A. et al., [*Climate Change as an Involuntary Exposure*](#), 2020).

Pertanto, qualsiasi persona umana ha il diritto a pretendere la «non regressione» del proprio sviluppo umano e del nucleo essenziale dei propri diritti al cospetto della drammatica urgenza dell'emergenza climatica (*BVerfGE* 24 marzo-29 aprile 2021: la situazione di emergenza impone di non agire producendo «*interferenze anticipate*» su diritti e libertà future, la cui sopravvivenza nel «*contenuto essenziale*» – ex art. 19 *GG* – verrebbe irreversibilmente compromessa e progressivamente persa nel tempo, a discapito delle generazioni future - ex art. 20a *GG*).

Diritto umano al clima stabile e sicuro

In questa pretesa sostanziale di non regressione consiste il diritto umano al clima stabile e sicuro. Esso è connesso alla natura termodinamica dell'emergenza climatica come «triplice crisi»; di conseguenza è qualcosa di più del solo diritto alla vita: ne è il presupposto, come tale non bilanciabile su eventi e situazioni individuali, ma «preponderante» su qualsiasi altra situazione soggettiva.

Il diritto umano al clima stabile e sicuro, pertanto, consiste nella legittima pretesa, in capo a ogni essere umano, a eliminare la situazione di emergenza climatica in corso, per salvaguardare nel tempo e per sempre la funzionalità dell'intero sistema climatico. È stato anche definito un «*diritto al mantenimento dello “spazio operativo sicuro” degli esseri umani all'interno dei Planetary Boundaries».*

Origine «atmosferica» del diritto umano al clima

Nasce, nei sistemi di *Common Law*, come diritto «atmosferico», ossia riferito all'atmosfera, componente del sistema climatico, per affermare la «*pretesa alle giuste emissioni*», così presupponendo l'ammissibilità stessa delle emissioni, secondo considerazioni di giustizia ambientale su determinati luoghi e soggetti sottoposti a porzioni di atmosfera (es. siti industriali).

Con l'emergenza climatica, si trasforma in «*pretesa a non avere emissioni*» a livello planetario, attraverso il concorso equo di tutti i soggetti responsabili.

Difficoltà ed equivoci di inquadramento

Il diritto umano al clima come diritto «atmosferico» assume l'atmosfera come «bene» di appropriazione «emissiva», declinabile, in tale prospettiva, come «*common*».

Il clima in sé, invece, non è un «bene» (sicché non ha senso qualificarlo «*common*»), ma una «invenzione» umana di misurazione di due variabili: tempo e temperatura.

Con l'emergenza climatica, queste due variabili sono diventate il fulcro di considerazione della non regressione dell'intero sistema climatico, non solo dell'atmosfera, in quanto «costitutivi» della «stabilità» dei diritti (quindi non una semplice pretesa, ma un elemento determinante della sopravvivenza della specie umana).

Clima come «*Mixed Good and Bad*»

Il clima, o meglio la condizione del pianeta sulla variabile temperatura-tempo, emerge non più come un fattore da «governare» per trarne «benefici», bensì come una vera e propria «minaccia urgente» (Dec. 1/CP 21 UNFCCC) che riguarda tutto e tutti. Nel linguaggio della *Common Law*, si è utilizzata la formula del «*mixed good*» e del «*Public Bad*»: temperatura e tempo sono un «bene» (fanno «bene») ma sono anche un «male pubblico», perché sono un problema comune dell'intero pianeta.

Non ha senso qualificarlo «pubblico»/«privato» o «comune», perché temperatura e tempo dipendono *input* da azioni umane su beni pubblici e privati di varia natura (dall'automobile, all'aereo, al condizionatore, alla stessa nostra casa, persino agli stessi c.d. «beni comuni» ecc.).

«Mixed Good» e Common Law

Nei sistemi giuridici di *Common Law*, dove sono nate le figurazioni concettuali del «*mixed good*» e del «*Public Bad*», l'intreccio è di più immediata rappresentazione, soprattutto grazie a strumenti di azione giudiziale, come, per esempio, la «*Public Nuisance*», una disciplina simile all'art. 844 del Codice civile italiano (in tema di immissioni intollerabili), ma emancipata dalla logica endoproprietaria, perché estesa al c.d. «disturbo pubblico», ovvero a tutto ciò che può determinare un'ingerenza irragionevole, ingiustificata o illecita, da chiunque perpetrabile, produttiva di un «*Public Bad*» nei confronti di un «*Mixed Good*» da tutti dipendente e condizionato.

Si comprende, allora, perché, nei contesti di *Common Law*, il richiamo al diritto umano stabile e sicuro sia più facilmente predicabile di quanto avvenga nei sistemi di *Civil Law*.

Conseguenze giuridiche generali

Né clima né sistema climatico possono essere confusi con l'ambiente (come specificano proprio le definizioni normative dell'UNFCCC).

L'emergenza climatica su temperatura e «tempo rimasto» richiede interventi non di «compensazione» («*chi inquina paga*») ma di interruzione dei flussi di «*feedback loop*» che conducono alla «destabilizzazione irreversibile» del sistema climatico («*correzione alla fonte*»).

Il «tempo rimasto» diventa il parametro di rimozione effettiva della situazione emergenziale di «destabilizzazione irreversibile» del sistema climatico.

Di conseguenza, le decisioni non possono essere improntate alla tecnica/criterio del c.d. «bilanciamento» o della «conformità legale», ma della «adeguatezza» delle misure.

Né le analisi costi-benefici possono essere improntate alla logica della c.d. «curva di indifferenza».

Le «leggi della natura» (termodinamica e biofisica) fondano il parametro di «adeguatezza» della decisione (c.d. «*climate first*» vs. «*development first*»)

Elementi contenutistici della pretesa di «non regressione»

Gli elementi contenutistici della pretesa soggettiva sono tutti formalizzati dalle norme giuridiche riguardanti:

- modalità di adempimento (le azioni di mitigazione e non regressione, attraverso l'abbattimento delle emissioni antropogeniche di gas serra secondo precauzione climatica ed «equità»),
- risultati (il contenimento dell'aumento della temperatura globale entro +1,5°C o «*bel al di sotto*» dei +2°C);
- tempi (entro il 2030 e per la «neutralità climatica» al 2050 [osservando che «neutralità climatica» non è sinonimo di «*net zero*»]).
- «non regressione», dato che l'Accordo di Parigi parla di «*obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia*» (art. 4 n.4) richiedono la «*progressione*» di ciascun contributo statale rispetto ai suoi precedenti (art. 4 n.3) per far «*accrescere*» le azioni di mitigazione climatica anche nella cooperazione fra Stati (art. 6 n.1), nel necessario ricorso alle «*migliori conoscenze scientifiche disponibili*» (art. 4 n.1) e seguendo approcci non solo di mercato ma anche «*olistici*» (art. 6 n.8).

Interpretazione in buona fede «climatica» delle formule normative

Le formule del diritto climatico, provenienti da fonti del diritto internazionale, non possono non essere interpretate nella «buona fede» prescritta dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati, nello specifico agli articoli:

- 31 (*oggetto e scopo* del trattato)
- 32 lett. b) (*divieto* di significati assurdi o non ragionevoli).

Pertanto, quei contenuti (mitigazione, temperatura, tempo, non regressione) non possono conseguire risultati «illogici» (e persino «letali» per la sopravvivenza).

Riflessi in Europa: UE e diritto climatico «europeizzato»

Con l'adesione della UE ai trattati «climatici» (UNFCCC, Kyoto, Parigi), il diritto climatico internazionale è stato «europeizzato» e dotato, di conseguenza, di «*primauté*» ed «effetto utile» all'interno dello spazio giuridico europeo.

Pertanto, anche le fonti derivate del diritto UE risentono del «cambio di scenario» che ha condizionato le prospettive del diritto climatico, sul fronte sia del «rispetto» dei diritti umani in generale (v. Reg. UE 2018/1999) che del diritto alla «non regressione» come diritto al clima stabile e sicuro.

UE «diritto alla non regressione» e *DNSH*

Il precetto della non regressione è presente anche

- nell'art. 191 *TFUE*: doveri di «miglioramento della qualità dell'ambiente», con «azione preventiva» e «correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente», nella considerazione dei «dati scientifici e tecnici disponibili» per valutare «vantaggi e oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione»;
- nei recenti Regolamenti UE nn. 2020/852 e 2021/241, nella parte in cui inquadrano come «ecosostenibile» qualsiasi attività o decisione «che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali» di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, senza arrecare «un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali» rimanenti (art. 3) (c.d. *DNSH*), in una prospettiva dunque di «scenario» e non invece di mero «impatto».

UE e diritto al clima

La Risoluzione del Parlamento Europeo del 15/01/20 afferma il precetto che *«tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell'UE»*.

Quindi il diritto umano al clima stabile e sicuro si interfaccia con il catalogo di principi e contenuti dell'art. 6 del *TUE* e con il «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali, di cui all'art. 52 della *Carta di Nizza-Strasburgo*.

UE e CEDU

Artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (rispetto della vita privata e familiare) CEDU, come evolutivamente interpretati dalla Corte EDU.

- a)** la protezione del diritto alla vita «*si applica nel contesto di qualsiasi attività, pubblica o meno, in cui il diritto alla vita possa essere in gioco*» (caso *Öneryıldız c. Turchia*, app. n.48939/99 Sent. 30 novembre 2004 § 89) e consiste nella funzione deterrente e preventiva dei doveri primari dello Stato «*contro le minacce al diritto alla vita*» (caso *Osman c. Regno Unito*, app. n.23452/94 Sent. 18 ottobre 1998 § 115 e cit. caso *Öneryıldız* § 101);
- b)** in questo contesto, gli obblighi positivi dello Stato *ex art. 2 CEDU* si sovrappongono con quelli dell'art. 8 CEDU (caso *Budayeva at al. c. Russia*, app. nn.15339/02, 11673/02, 15343/02, 20058/02, 21166/02 Sent. 20 marzo 2008 § 133, citando i casi cit. *Öneryıldız* §§ 90 e 160, *Kolyadenko et al. c. Russia* Sent. 28 febbraio 2012 § 212, *Brincat et al. c. Malta* Sent. 24 luglio 2014 § 85);
- c)** la minaccia deve essere reale (caso *Jugheli et al. c. Georgia*, app. n.38342/05, § 63, Sent. 13 luglio 2017 § 67) e di essa lo Stato deve essere a conoscenza (caso *Lopez Ostra c. Spagna* app. n.16798/90 Sent. 9 dicembre 1994 §§ 9, 11, 52-53, cit. caso *Öneryıldız* § 101; caso *Fadeyeva c. Russia*, app. n. 55723/00 Sent. 9 giugno 2005 § 90, cit. caso *Budayeva* §§ 147-148; cit. caso *Kolyadenko* §§ 165 e 176, cit. caso *Brincat* § 106, cit. caso *Jugheli* § 77), in ragione dell'esistenza di fonti di cognizione scientifica di diversa natura, come *Report* o documenti interni (cit. casi *Lopez Ostra* § 53, e *Fadeyeva* §§ 85 e 90), avvertimenti provenienti da altri attori coinvolti (cit. casi *Lopez Ostra* §§ 9 e 53, *Budayeva* § 148, *Kolyadenko* §§ 165 e 176);
- d)** questi obblighi positivi dello Stato *ex artt. 2 e 8 CEDU* insorgono indipendentemente dalla identificazione in anticipo delle potenziali vittime, in quanto la tutela CEDU va soddisfatta anche nel caso in cui la minaccia riguardi la “*popolazione in generale*” (caso *Stoicescu c. Romania* app. n. 9718/03 Sent. 26 luglio 2011 §§ 54, 56, 59);
- e)** solo a queste condizioni, le misure possono essere considerate «*appropriate*» (cit. caso *Budayeva* § 128);
- g)** al fine di ottemperare a tali obblighi, il dovere primario dello Stato è quello di “*mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo volto a fornire un efficace deterrente contro le minacce al diritto alla vita*” (caso *Öneryıldız* § 89) e quello di adottare “*misure operative preventive*” per proteggere le persone la cui vita è a rischio (caso *Osman* § 115; *Öneryıldız* § 101).

Contesto italiano e ricorso alla «sineddoche» da parte della Corte costituzionale

La prospettiva del diritto umano al clima stabile e sicuro si integra:

- nel catalogo aperto dei diritti, riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione italiana, il quale, com'è noto, ha consentito l'estensione della «tutela del paesaggio», ex art. 9 c.2 Cost., alla «tutela dell'ambiente» (non prevista esplicitamente in Costituzione, né in leggi ordinarie), e del «diritto alla salute», ex art. 32 Cost., al «diritto all'ambiente salubre» (a partire dalle risalenti Corte cost. nn. 184/1986, 559/1987, 455/1990, 202/1991, 218/1994, 399/1996),
- nel dovere di rimozione degli ostacoli di fatto (quale è l'emergenza climatica) imposto dalla Costituzione per scongiurare ingiustizie anche intergenerazionali (art. 3 c.2 Cost.),
- nel primato intertemporale della persona umana nel presente e nel futuro, per garantire il godimento intertemporale dei beni vitali, al fine di «*contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana*» (Corte cost. nn. 479/1987, 561/1987, 217/1988, 364/1988, 26/1999, 167/1991, 368/1992, 81/1993, 224/1996, 267/1998, 309/1999, 390/1999, 509/2000, 159/2001, 252/2001, 448/2002, 341/2006, 432/2005, 148/2008, 40/2011, 60/2011),
- in altre fonti comunque vigenti in Italia nell'art. 1 n.2 dei Patti ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, del 1966, nell'enunciato «*in nessun caso, un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza*».

Ricorso alla «sineddoche» in altri contesti

Il caso del Brasile, dove l'art. 225 della Costituzione federale parla di «*processi ecologici essenziali*»

In essi, si fa includere il sistema climatico in quanto «*minimo esistenziale*» per l'esistenza di tutti gli altri processi ecologici e dunque l'integrità di tutti i diritti umani (es. caso *STF ADPF 708/DF 2020*)

Dimensione sostanziale-procedurale

Il nesso tra dimensione sostanziale dei «benefici» della non regressione, per la presente e le future generazioni, da un lato, e i diritti procedurali, dall'altro, è stabilito dall'UNFCCC all'art. 6, con riguardo agli obblighi statali di informazione. Tali obblighi sono rivolti al pubblico e non solo agli altri Stati e consistono nel fornire riscontri, scientificamente documentati, non solo sulla situazione del sistema climatico nazionale e sugli scenari futuri ma anche sugli effetti delle decisioni assunte o programmate. Esso è speculare alle acquisizioni europee sul diritto all'informazione.

Si tratta, infatti, di una «*funzione di avvertimento*», che spetta al potere pubblico comunque assolvere affinché i singoli possano «*regolare di conseguenza il loro futuro comportamento, ad esempio al fine di prevenire possibili danni*» (Corte GUE Causa C-420/11, Avv. Gen. Kokott, nn. 50-51).

Tale funzione si traduce in obblighi sostanziali di condurre studi sufficienti per valutare i rischi di un'attività potenzialmente pericolosa (casi EDU *Hatton* § 128, *Giacomelli* § 86, *Tatar* § 112, *Taskin* § 119) e di informare gli individui interessati dalla decisione sui rischi per la loro vita e salute (casi *Tatar* § 124 e 122, *Vilnes, Harby e Maile* § 245, *Di Sarno* § 107, *Giacomelli* § 83 *Taskin* § 119).

Ed è una preventiva, avallata dalla Corte di Giustizia UE, soprattutto con riferimento all'art. 6 del Regolamento UE n.2013/1367, dove la materia delle emissioni è qualificata «*interesse pubblico*» prevalente su qualsiasi altro interesse o diritto (come tale, quindi, non bilanciabile), in quanto finalizzato a conoscere la natura, composizione, quantità, data e luogo delle emissioni nonché gli effetti anche solo «*potenzialmente pericolosi*» (esclusi quindi «*quelli meramente ipotetici*») delle emissioni a medio e lungo termine.

Valutazione del danno «da evitare»

Il danno da mancata non «regressione» è stato ora persino calcolato dalla scienza con la formula della «mortalità da carbonio». Si tratta di un approccio innovativo che consente di calcolare il danno in base alle tonnellate di carbonio emesse e quindi concretizza i contenuti della formula matematica dell'emergenza climatica, elaborata da Lenton et al. (dove il rischio - R - è dato appunto dall'aumento di probabilità del danno - D).

Tale prospettiva rafforza la tutela preventiva del diritto umano al clima stabile e sicuro.

Infatti, il «costo di mortalità» del carbonio non coincide con il già conosciuto «costo sociale del carbonio» (SCC). Quest'ultimo identifica il danno sociale marginale derivante dall'emissione di una tonnellata equivalente di anidride carbonica in un determinato momento, per rappresentare il prezzo che dovrebbe essere imposto all'anidride carbonica per ridurre le emissioni a «livelli socialmente ottimali» dentro la c.d. «valutazione integrata clima-economia», senza considerare il diritto alla vita perché proiettato sullo scenario indifferente alla «non regressione»

Al contrario, la prospettiva inaugurata con i «danno da morte da carbonio» è quella di calcolare l'effetto del cambiamento climatico sulla mortalità umana, in presenza di uno scenario peggiorativo di «destabilizzazione irreversibile».

<https://www.nature.com/articles/s41467-021-24487-w>

Bibliografia di approfondimento

Per una panoramica bibliografica in costante aggiornamento, si può consultare la pagina:

<https://www.cedeuam.it/diritto-climatico/>

Sulla causa climatica italiana «*Giudizio Universale*», impostata in funzione del nuovo «scenario» della «destabilizzazione irreversibile» del sistema climatico, si possono leggere:

il *Quaderno di sintesi dell'azione legale*

<https://www.giustiziaclimatica.it/giudizio-universale/>

il libro «*La causa del secolo*»

<https://www.roundrobineditrice.it/rr/la-causa-del-secolo/>



Grazie

www.cedeuam.it

michele.carducci@unisalento.it